

ASSOCIAZIONE S.A.B.I. INTERNATIONAL – SABI.INT

Titolo primo: Istituzione e scopi

Art. 1

È costituita la **Associazione S.A.B.I. International** (in sigla **SABI.int**) con sede legale ed operativa la sede SABI di Parma, Piazza Lago Balano n° 9.

L'Associazione è senza fini di lucro ed il suo scopo è la tutela e l'incremento dell'allevamento e la diffusione della razza Bracco italiano nei Paesi riconosciuti dalla F.C.I. o comunque in Paesi in cui opera un Ente cinofilo nazionale a tutela delle razze canine, indirizzandone le tecniche di selezione e di addestramento per far salve le naturali prerogative morfologiche e funzionali nell'ambito della sua utilizzazione venatoria, così come statuito dagli standard di razza (morfologici e di lavoro) approvati dall'ENCI e dalla FCI.

Art. 2

Per l'attuazione di tali scopi la SABI.int:

- a) svolge un'opera di informazione mirata alla divulgazione della razza;
- b) assiste – nei limiti delle proprie possibilità – i vari Club nazionali associati alla SABI.int nelle iniziative messe in atto per perseguire gli scopi di cui all'art. 1;
- c) approfondisce direttamente o indirettamente le problematiche relative alla razza sotto il profilo genetico, sanitario e comportamentale, divulgando le relative risultanze mediante emissioni di circolari, direttive, conferenze e la pubblicazione di testi con finalità divulgative;
- d) favorisce l'interscambio di esperienze maturate dai Club Associati;
- e) armonizza i criteri di giudizio morfologici e venatori, con quanto stabilito dagli Enti Cinofili dei Paesi a cui appartengono i Club associati;
- f) esercita la supervisione di indirizzo su manifestazioni internazionali di bellezza e/o di lavoro venatorio che coinvolgono il Bracco italiano.

La lingua ufficiale adottata per l'espletamento di tutte le funzioni della SABI.int è l'italiano; potranno essere utilizzate in SABI.int l'inglese e/o il francese.

Titolo secondo: i Soci

Art. 3

- a) Possono essere associati alla SABI.int tutti i Club nazionali – con almeno 20 iscritti – che abbiano la finalità di tutela e diffusione del Bracco italiano nell'ambito della funzione venatoria, affiliati ad Enti cinofili nazionali facenti parte della FCI o riconosciuti dalla FCI o comunque responsabili della tutela delle razze canine.
- b) Qualora in un Paese la tutela del Bracco italiano sia affidata ad un Club con le prerogative di cui all'Art. 3 comma a) che opera però a favore anche di altre razze, l'adesione alla SABI.int sarà riferita a quella sezione del Club che si occupa del Bracco italiano, e col supporto dell'elenco di almeno 20 Soci proprietari di cani di questa razza.
- c) Qualora nel Paese esistano due o più Club con la finalità di tutela e diffusione del Bracco italiano nei termini di cui all'Art. 3, comma a), il Consiglio Direttivo della SABI.int determinerà a sua discrezione il potere di rappresentanza nazionale ad uno di tali Club, ferma restando la facoltà di modificare tale scelta in qualsiasi momento.

Art. 4

- a) Per far parte della SABI.int, un Club rispondente ai requisiti di cui all'Art. 3 deve presentare domanda al Presidente della SABI.int stessa, corredata da una copia del suo Statuto sociale o atto costitutivo nella lingua ufficiale o in una delle due altre lingue utilizzate, dall'elenco dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente che certifica la presenza di almeno 20 iscritti pro-

- prietari di uno o più Bracchi italiani, e dalla dichiarazione del Kennel Club Nazionale che attesti il riconoscimento ufficiale del Club braccofilo nell'ambito del Paese in cui opera.
- b) All'atto dell'accettazione di un Club a far parte della SABI.int, il Club medesimo accetta di versare una quota una tantum a fondo perduto di Euro 500,00 a favore della SABI.int e che – anche in caso di dismissione o espulsione del Club – non verrà comunque restituita.
 - c) L'iscrizione del Club alla SABI.int è a tempo indeterminato ovvero cesserà per espresse dimissioni scritte inviate dal Club alla SABI.int, o per espulsione su proposta dell'Organo disciplinare della SABI.int stessa e ratificata dall'Assemblea dei Club Associati, o perché sono venuti meno i requisiti di cui all'Art. 3 comma a).
 - d) I Club Associati accettano in termini inappellabili le delibere dell'Assemblea della SABI.int.

Art. 5

I costi e gli oneri di qualsiasi natura inerenti l'effettuazione di manifestazioni tecniche e/o culturali effettuate dai Club affiliati alla SABI.int sono tutti a carico del Club organizzatore. Gli eventuali costi di supervisione da parte del direttivo della SABI.int sono anch'essi a carico del Club organizzatore, in conformità al preventivo appositamente emesso dal direttivo della SABI.int, costituito dal solo rimborso delle spese vive.

Titolo terzo: Organi sociali

Art. 6

Sono Organi della SABI.int:

- a) L'assemblea generale
- b) Il consiglio Direttivo
- c) Il presidente
- d) Il segretario
- e) L'Organo di Disciplina

Tutte le cariche in seno alla SABI.int sono ricoperte a titolo gratuito. Eventuali spese, sostenute da coloro che rivestono cariche sociali e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo, dovranno essere supportate da documenti fiscali o giustificativi dell'esborso.

L'assemblea Generale

Art. 7

- a) L'assemblea Generale è composta dai Presidenti pro tempore dei singoli Club associati alla SABI.int partecipanti personalmente o rappresentati da persona in possesso di apposita delega scritta; un delegato non potrà comunque rappresentare più di un Club associato. Nei casi di cui all'Art. 3 c), la partecipazione è limitata ad un unico rappresentante per ogni Paese, ovvero al rappresentante del Club identificato dal Direttivo della SABI.int.
- b) L'Assemblea avrà preferibilmente luogo in Italia, in località scelta dal consiglio Direttivo della SABI.int; sarà facoltà del Direttivo medesimo convocare l'Assemblea in altro Paese e comunque preferibilmente in concomitanza con una manifestazione.
- c) L'Assemblea viene convocata **in via ordinaria** almeno ogni tre anni, entro il primo semestre dell'anno solare. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo di convocare l'Assemblea ordinaria con una maggior frequenza e comunque allorché si verifichino eventi che la giustifichino. La convocazione – contenente l'ordine del giorno – è effettuata dal Consiglio Direttivo della SABI.int con il preavviso di almeno 60 giorni, indirizzata a mezzo raccomandata ai singoli Club associati. L'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

- d) L'assemblea verrà convocata **in via straordinaria** allorché all'ordine del giorno sono previste modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque Club associati; le relative delibere – approvate a maggioranza dei voti – saranno valide se alla votazione partecipa almeno la metà più uno dei Club aventi diritto.
- e) L'Assemblea **ordinaria o straordinaria** potrà essere convocata anche per iniziativa di almeno due terzi dei Club associati, dandone specifica notifica al Consiglio direttivo della SABI.int con il preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data prescelta ed indicando il relativo ordine del giorno. A seguito di ciò il Consiglio Direttivo SABI.int emetterà la convocazione dell'Assemblea con il preavviso di cui all'Art.7 comma b) e comma c).
- f) Gli argomenti non specificamente indicati all'ordine del giorno – e che rientrano nella voce “varie ed eventuali” – potranno essere solo oggetto di comunicazione ai Soci presenti, ma su di essi l'Assemblea non potrà deliberare.
- g) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SABI.int o – se egli preferisce rinunciare – da altra persona scelta dai rappresentanti dei Club presenti in aula.
- h) Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 8

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare sui programmi generali della SABI.int;
- b) ratificare il rendiconto delle attività tecniche, promozionali ed etiche svolte dall'Associazione;
- c) approvare il rendiconto – presentato dal Segretario – sulle movimentazioni economiche del triennio;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo;
- e) confermare o modificare l'ammontare della quota una tantum versata dai Club nuovi associati di cui all'Art. 4 comma b);
- f) deliberare sull'espulsione dei Club oggetto di provvedimenti disciplinari proposti dall'Organo di Disciplina;
- g) approvare le proposte di modifica dello statuto.

Consiglio Direttivo

Art. 9

- a) Il Consiglio è composto di 7 Consiglieri, di cui tre di nazionalità italiana, nominati dalla SABI, e quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Club associati fra i rappresentanti degli altri Paesi.
- b) Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni; ciascun Consigliere non potrà essere eletto per più di due mandati.
- c) Qualora nel corso del quinquennio venissero a mancare uno o più consiglieri nominati dalla SABI, essi verranno sostituiti appena possibile dalla SABI medesima che ne darà prontamente comunicazione agli altri Club associati. Se venisse invece a mancare uno o più Consiglieri eletti dagli altri Club associati, la sostituzione avverrà nel corso della prima Assemblea allo scopo convocata. I Consiglieri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.
- d) Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce ogni sei mesi, salvo circostanze particolari richiedano riunioni più frequenti; il Consiglio viene convocato dal Presidente per lettera o per email, con il preavviso di almeno 15 giorni. I verbali di Consiglio saranno esecutivi a seguito dell'emissione del relativo verbale approvato dai Consiglieri che ne hanno preso parte. Al Consiglio sarà valida la partecipazione anche con sistemi di videoconferenza od altra metodologia simile.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente fra uno dei tre Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo della SABI italiana;
- b) eleggere un Vice Presidente fra i quattro Consiglieri eletti dai Club associati non italiani;
- c) dare attuazione agli scopi sociali di cui agli artt. 1 e 2, in armonia con le deliberazioni assembleari;
- d) convocare l'Assemblea ogni tre anni o più frequentemente come previsto all'Art. 7 comma c);
- e) redigere le relazioni di resoconto delle attività svolte ed approvare gli eventuali programmi;
- f) proporre modifiche dello statuto della SABI.int;
- g) designare le giurie delle eventuali manifestazioni cinotecniche che venissero organizzate dalla SABI.int.

Il Consigliere che – senza giustificato motivo – sarà assente a tre riunioni di Consiglio consecutive, potrà essere considerato decaduto a seguito di apposita delibera votata dai rimanenti Consiglieri. Le delibere del Consiglio direttivo sono prese con voto palese. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Presidente

Art. 11

- a) È eletto dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dall'Art. 10, comma a). Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi tutti.
- b) Vigila sull'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e sull'osservanza di quanto stabilito dallo statuto.
- c) In caso di urgenza agisce in nome e per conto del Consiglio Direttivo, che provvederà in seguito a ratificare il suo operato.
- d) In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario

Art. 12

- a) È nominato dal Consiglio Direttivo della SABI italiana, che ha anche potere di revoca, con l'incarico di affiancare il Presidente della SABI.int nello svolgimento delle sue attività amministrative e di contatto.
- b) Assiste il Presidente nell'espletamento delle pratiche formali, amministrative e burocratiche della SABI.int.
- c) Redige il resoconto delle movimentazioni economiche da sottoporre all'Assemblea.

L'Organo di Disciplina

Art. 13

È costituito da un Componente Effettivo ed uno Supplente nominati dalla SABI.int fra persone di competenza legale ed al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo della SABI.int.

Al Componente Effettivo (e in caso di sua indisponibilità al Supplente) verranno indirizzate le denunce per comportamenti che eticamente o legalmente infrangono quanto previsto dal presente statuto, o che contravvengono alle regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il Club associato – e/o il Socio ad esso iscritto – che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo comporta-

mento o con i suoi scritti ovunque pubblicati venga a denigrare o ad arrecare danno morale o materiale alla SABI.int, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dall'Organo di Disciplina e da questi rinviate al Consiglio Direttivo per l'esecuzione dei provvedimenti.

Le funzioni di appello avverso le delibere dell'Organo di Disciplina verranno svolte dal Presidente della SABI.int, il cui giudizio finale è insindacabile.

Le sanzioni potranno sostanziarsi in sospensioni di variabile durata, sino all'espulsione.